VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi successivi emendamenti;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20 marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche nella Comunità;

CONSIDERATO che il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;

CONSIDERATO, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del prolungamento mediante R-LAN;

CONSIDERATO che l'Autorità seguirà l'evoluzione della tecnologia R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;

SENTITI gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in data 17 aprile 2003;

VISTA la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003 con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

RILEVATA la necessità di stabilire una disciplina generale in materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz.

b) "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 – 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 – 5.350 MHz, 5.470 – 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI.

c) "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.

Art. 2
Fornitura del servizio R-LAN

1. I dispositivi utilizzati nella fornitura di servizi R-LAN sono a corto raggio (SRD), adoperano bande di frequenze di tipo collettivo, senza garanzia della protezione dalle interferenze, né dallo stesso né da altro servizio. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adoperare ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. Il soggetto autorizzato non deve arrecare interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro radio .

2. L'autorizzazione generale alla fornitura dei servizi R-LAN non configura titolo o diritto all'utilizzo esclusivo delle radiofrequenze e pertanto il soggetto autorizzato dovrà sopportare interferenze da parte di altri utilizzatori dello spettro che impieghino o meno apparecchiature similari.

3. Le apparecchiature utilizzate dai soggetti autorizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

Art. 3
Interconnessione e protezione dei dati

1. È consentita l'interconnessione, mediante servizi R-LAN, alle reti pubbliche, purché siano rispettati condizioni e limiti delle relative autorizzazioni generali.

2. I soggetti autorizzati devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei servizi e delle reti di comunicazione.

Art. 4
Rapporti con gli utenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, i soggetti che offrono servizi al pubblico mediante sistemi R-LAN esplicitano nei contratti con gli utenti che i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio.

2. Alle informazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione al pubblico nelle manifestazioni pubblicitarie dei servizi offerti, anche con l'inserimento delle stesse nei rilevanti siti Internet.

3. Gli operatori di cui al comma 1 rendono possibile l'identificazione degli utenti che accedono ai propri servizi e rispettano le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

Art. 5
Garanzie in materia di accesso ai siti

1. I soggetti che concedono diritti di installazione su aree di particolare interesse ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni non operano discriminazioni fra i servizi R-LAN e le altre tecnologie che permettono l'accesso alle reti e servizi di telecomunicazioni.

Art. 6
Garanzie in materia di accesso alla rete fissa

1. L'operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa (di seguito indicato come operatore notificato) nel caso fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, è tenuto al regime di separazione contabile che evidenzi l'insussistenza di sussidi incrociati. L'operatore notificato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati. Tali condizioni sono relative all'eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa, ivi inclusi quelli identificati dall'art. 5 del d.m. 25 novembre 1997 relativi al sistema DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, qualora utilizzati per la fornitura del servizio di accesso alla rete fissa mediante R-LAN.

2. L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

3. Ogni impresa che, direttamente o indirettamente, fornisce i servizi di cui al presente provvedimento e che detiene, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, che operi nel settore delle comunicazioni elettroniche anche per il tramite di società controllate o collegate, è tenuta a predisporre su richiesta dell'Autorità ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione di servizi R-LAN pubblici da parte di divisioni aziendali, società controllate o collegate, avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, con le procedure previste dall'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 318/97, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 7
Disposizioni finali

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 28 maggio 2003

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

PAGINA BIANCA

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

DELIBERA N. 404/02/CONS

MODIFICA ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS DEL 30 MAGGIO 2001 RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE"

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTO l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

VISTA la propria delibera 403/01/CONS, recante modifiche alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

VISTA la propria delibera n. 25/02/CONS, che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2002;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie";

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" e, in particolare, l'articolo 16 che prevede quale condizione per l'inizio delle pubblicazioni l'iscrizione delle testate al Registro degli Operatori di Comunicazione;

CONSIDERATA l'esigenza di far pervenire tempestivamente al Registro degli Operatori di Comunicazione le informazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di tutti gli editori;

CONSIDERATA l'opportunità di rendere più agevole e trasparente la comunicazione degli assetti proprietari delle società quotate in borsa iscritte o "iscrivende" al Registro, alla luce delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi di comunicazione alla CONSOB;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di estendere l'obbligo di iscrizione nel Registro anche ai produttori di programmi radiotelevisivi che non svolgano attività di distribuzione, onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1
Produttori di programmi radiotelevisivi

1. Nell'articolo 1, comma 2, lettera c) ed nella rubrica dell'articolo 13 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, le parole "*imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*".

2. L'articolo 2, comma 1, lettera c), è sostituito dal seguente: "*imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva*".

Art. 2
Comunicazioni delle società quotate in borsa

1. All'articolo 11, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:

a. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)*".

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere*".

2. All'articolo 12, comma 2 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)*".

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere*".

c. Dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*e. - l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).*"

3. All'articolo 12, comma 3, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la parola "5.3/REG" è soppressa.

4. All'articolo 14, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)*".

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. - *ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere*".

5. All'articolo 17, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)*".

6. All'articolo 22 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);*"

b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1 bis - Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a).*"

c. Il comma 3 è sostituito dal seguente: " *3. - Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.*"

Art. 3
Dichiarazioni del controllante

1. All'articolo 21 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli "12.1/REG" e "12.2/REG", contenenti l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.*"

Art. 4
Comunicazioni di variazione

1. All'articolo 23 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: "*Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3*".

Art. 5
Comunicazione annuale

1. All'articolo 24 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: "*I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l'aggiornamento -alla data dell'assemblea- dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG*"

b. il comma 2 è sostituito dal seguente: "*I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG" –compilati facendo riferimento ad una stessa data-, contenente l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.*"

c. dopo il comma 4 è inserito il seguente: "*5. - I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all'organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite.*"

Art. 6
Modelli

1. I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera 236/01/CONS sono sostituiti dagli omonimi modelli allegati alla presente delibera.

Art. 7
Disposizioni finali

1. I modelli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 18 dicembre 2002

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

Domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione **Mod. 1/Reg**

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Sottoscritto: _____ Codice Fiscale

In qualità di: ☐ **titolare** ☐ **legale rappresentante**

dell'impresa: _____ Codice Fiscale

Esercente l'attività: _____ indicata nel modello 2/Reg

CHIEDE

L'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.

di cui all'art. 1, comma 6 lett. a) n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249

Allega, a tal fine, le dichiarazioni in conformità dei seguenti modelli:

☐ 2/Reg ☐ 3/Reg ☐ 4/Reg ☐ 5/1/Reg Numero ☐ 5/2/Reg Numero

☐ 5/3/Reg Numero ☐ 5/4/Reg Numero ☐ 5/5/Reg Numero ☐ 5/5/Est/Reg Numero

☐ 6/1/Reg Numero ☐ 6/2/Reg Numero ☐ 7/1/Reg Numero ☐ 7/2/Reg Numero

☐ 8/Reg Numero ☐ 9/Reg Numero ☐ 10/1/Reg Numero ☐ 10/2/Reg Numero

☐ 11/Reg Numero

Data _____ Firma _____

Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa — Mod. 5.5/Reg

Società segnalante (partecipata) quotata in borsa | **Codice Fiscale soggetto segnalante**

Data assetto

1) Società partecipante indicata al n° ___ del modello 5.1/Reg

Società partecipante ad almeno il 2% del capitale della partecipata | Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico | Comune e provincia | Nazione

Codice Valuta | Capitale sociale sottoscritto | Capitale sociale deliberato

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro: _____

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

2) Società controllante n° 1

Società che controlla direttamente la società di cui al precedente punto 1) | Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico | Comune e provincia | Nazione

Codice Valuta | Capitale sociale sottoscritto | Capitale sociale deliberato

N° totale azioni/quote possedute. nella soc. punto 1) | (% del capitale sociale) |di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro: _____

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____ Firma _____

Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa — mod. 5.5/Reg/Est

Società segnalante (partecipata) quotata in borsa | **Codice Fiscale soggetto segnalante**

Data assetto

Società controllante n°___

Società che controlla la società di cui al precedente punto n°___ | Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico | Comune e provincia | Nazione

Codice Valuta | Capitale sociale sottoscritto | Capitale sociale deliberato

N° azioni/quote possedute. nella società di cui al punto___ | (% del capitale sociale)di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro:_____

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Società controllante n°___

Società che controlla la società di cui al precedente punto n°___ | Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico | Comune e provincia | Nazione

Codice Valuta | Capitale sociale sottoscritto | Capitale sociale deliberato

N° azioni/quote possedute. nella società di cui al punto___ | (% del capitale sociale)di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro:_____

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____ Firma _____

Comunicazione di acquisizione di controllo — Mod. 12.1/reg

Soggetto controllante

Codice Fiscale soggetto controllante

Via/piazza sede legale/residenza

N° Civico

Comune sede legale/residenza

Prov.

CAP

Società controllata

Codice Fiscale

Data acquisizione controllo

Tipo di controllo

☐ Esclusivo ☐ Congiunto

☐ Diretto ☐ Tramite controllata ☐ Tramite fiduciaria ☐ Per interposta persona

Fattispecie

Art. 2359 co. 1 n° 1 C.C. ☐ disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co. 1 n° 2 C.C. ☐ disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co. 1 n° 3 C.C. ☐ esistenza di particolari vincoli contrattuali

Art. 2 co. 18 L. 249/97 ☐ esistenza anche di una sola delle situazioni che determinano il controllo in forma di influenza dominante

Art. 1 co. 8 L. 416/81
Art. 3 co. 2 L. 67/87 ☐ esistenza anche di uno solo degli specifici rapporti di carattere finanziario od organizzativo

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____ Firma del dichiarante _____

Assetto proprietario di soggetto controllante — Mod. 12.2/Reg

Soggetto controllante

Codice Fiscale soggetto controllante

Denominazione della società controllata

Codice Fiscale della società controllata

☐ Quotata in borsa Data quotazione

Capitale sociale sottoscritto

Capitale sociale deliberato

Data assetto

N°	Socio	Codice Fiscale	Nazionalità	% Cap. sociale
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
				100%

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____ Firma _____

Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi — Mod. 8/Reg

Soggetto segnalante

Codice Fiscale soggetto segnalante

Data di riferimento

Produttore indipendente ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 122/98 * ☐

Impresa esercente attività radiotelevisiva	Codice Fiscale impresa	Programmi radiofonici	Programmi televisivi	Inizio contratto	Scadenza contratto	+ -
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			

* L.122/98, art.2 comma 4: sono **Produttori indipendenti** gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che:
- non sono controllati da soggetti destinatari di concessione, licenza od autorizzazione
- non sono collegati a soggetti destinatari di concessione, licenza od autorizzazione
- non abbiano destinato per un periodo di tre anni almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____

Firma _____

Elenco testate edite

Mod. 9/1/Reg

Soggetto segnalante

Codice Fiscale soggetto segnalante

Data di riferimento

Denominazione testata	Proprietà	Periodicità	A stampa	Elettronica	Inizio pubblicazione	Cessazione	+ -
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			
	☐		☐	☐			

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data _____

Firma _____